

professione nonché il segreto professionale in funzione della specificità di ciascuna professione.

Articolo 30

Attività pluridisciplinari

1. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano soggetti a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse.

A titolo di deroga, ai prestatori seguenti possono essere imposti i requisiti del tipo summenzionato:
 - a) le professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione;
 - b) i prestatori che forniscono servizi di certificazione, di accredito, di controllo tecnico, di test o di prove nella misura in cui ciò sia giustificato per garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Quando le attività pluridisciplinari sono autorizzate, gli Stati membri provvedono come segue:
 - a) prevengono i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
 - b) garantiscono l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
 - c) garantiscono che le norme di deontologia relative alle diverse attività siano compatibili tra loro, soprattutto in materia di segreto professionale.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino al destinatario, su sua richiesta, informazioni sulle loro attività e collaborazioni pluridisciplinari e sulle misure prese per evitare i conflitti di interesse. Queste informazioni devono figurare in tutta la documentazione informativa con la quale i prestatori presentano in modo dettagliato i loro servizi.
4. Nella relazione di cui all'articolo 41, gli Stati membri precisano i prestatori soggetti ai requisiti di cui al paragrafo 1, il contenuto dei requisiti e le ragioni per le quali li ritengono giustificati.

*Articolo 31***Politica della qualità dei servizi**

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, in particolare:
 - a) facendo certificare le loro attività o facendole valutare da organismi indipendenti,
 - b) elaborando una carta di qualità propria o aderendo alle carte o ai marchi di qualità messi a punto da organismi professionali a livello comunitario.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sul significato e i criteri di attribuzione dei marchi e di altri attestati di qualità relativi ai servizi siano facilmente accessibili ai destinatari e ai prestatori.
3. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare gli ordini professionali e le camere di commercio e artigianato degli Stati membri a collaborare a livello comunitario per promuovere la qualità dei servizi, in particolare facilitando il riconoscimento della qualità dei prestatori.
4. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte ad incoraggiare lo sviluppo della comunicazione critica relativa alle qualità e ai difetti dei servizi, in particolare lo sviluppo a livello comunitario di prove o collaudi comparativi e della comunicazione dei loro risultati.
5. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano lo sviluppo di norme volontarie europee intese ad agevolare la compatibilità fra servizi forniti da prestatori di Stati membri diversi, l'informazione del destinatario e la qualità dei servizi.

*Articolo 32***Risoluzione delle controversie**

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori forniscano un indirizzo postale, di fax o di posta elettronica al quale tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare direttamente un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori rispondano ai reclami di cui al paragrafo 1 con la massima sollecitudine e diano prova di buona volontà per trovare soluzioni adeguate.
3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori siano tenuti a provare che gli obblighi di informazione previsti dalla presente direttiva sono rispettati e che le informazioni sono esatte.

4. Qualora per l'esecuzione di una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, gli Stati membri riconoscono le garanzie equivalenti costituite presso un prestatore o un organismo stabilito in un altro Stato membro.
5. Gli Stati membri adottano i provvedimenti generali necessari affinché i prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un'associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informino il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indichino in che modo è possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Articolo 33

Informazioni sull'onorabilità dei prestatori

1. Gli Stati membri comunicano, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato membro, le informazioni relative a condanne penali, sanzioni, provvedimenti amministrativi o disciplinari e alle decisioni relative alla bancarotta fraudolenta presi dalle loro autorità competenti nei confronti di un prestatore che siano di natura tale da mettere in questione la sua capacità di esercitare la sua attività o la sua affidabilità professionale.
2. Lo Stato membro che comunica le informazioni di cui al paragrafo 1 deve nel contempo precisare se si tratta di una decisione definitiva o se è stato presentato un ricorso contro la decisione e la data possibile della decisione sul ricorso.
Esso deve inoltre precisare le disposizioni nazionali in virtù delle quali il prestatore è stato condannato o sanzionato.
3. Il paragrafo 1 si applica nel rispetto dei diritti garantiti negli Stati membri alle persone che subiscono condanne o sanzioni, in particolare in materia di protezione dei dati a carattere personale.

Capo V

Controllo

Articolo 34

Efficacia del controllo

1. Gli Stati membri garantiscono che i poteri di vigilanza e di controllo del prestatore in relazione alle attività interessate, previsti dalle loro legislazioni nazionali, siano esercitati anche qualora il servizio sia fornito in un altro Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie al controllo delle loro attività.

Articolo 35

Assistenza reciproca

1. Conformemente all'articolo 16, gli Stati membri si prestano assistenza reciproca e si adoperano per instaurare forme di collaborazione efficaci onde garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi.
2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano uno o più punti di contatto comunicandone l'indirizzo agli altri Stati membri e alla Commissione.
3. Gli Stati membri forniscono con la massima sollecitudine e per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave in uno Stato membro, essi ne informano al più presto lo Stato membro d'origine.

Qualora vengano a conoscenza di un comportamento illegale di un prestatore che possa fornire i propri servizi in altri Stati membri o di atti precisi che possano causare pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone, essi ne informano al più presto gli Stati membri e la Commissione.

4. Lo Stato membro d'origine fornisce le informazioni relative ai prestatori stabiliti sul suo territorio richieste da un altro Stato membro, e in particolare conferma il loro stabilimento sul suo territorio e il fatto che ivi esercitano legalmente le loro attività.
Esso procede alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informa quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi.
5. In caso di difficoltà a soddisfare una richiesta di informazioni, gli Stati membri avvertono al più presto lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
6. Gli Stati membri provvedono affinché i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità equivalenti di altri Stati membri.

Articolo 36

Assistenza reciproca in caso di spostamento del prestatore

1. Nei settori di cui all'articolo 16, nel caso in cui un prestatore si sposti in un altro Stato membro in cui non è stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti di tale Stato membro partecipano al controllo del prestatore conformemente al paragrafo 2.

2. Su richiesta dello Stato membro d'origine, le autorità competenti di cui al paragrafo 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini sul posto necessarie per garantire l'efficacia del controllo dello Stato membro d'origine ed intervengono nei limiti delle competenze loro attribuite nel proprio Stato membro.

Di loro iniziativa, dette autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purché esse soddisfino le condizioni seguenti:

- a) consistano esclusivamente in constatazioni fattuali e non diano luogo ad alcun altro provvedimento nei confronti del prestatore, salvo le deroghe per casi individuali di cui all'articolo 19;
- b) non siano discriminatorie e non siano motivate dal fatto che il prestatore è stabilito in un altro Stato membro;
- c) siano obiettivamente giustificate da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionate al fine perseguito.

Articolo 37

Assistenza reciproca in caso di deroga al principio del paese d'origine per casi individuali

1. Qualora uno Stato membro intenda prendere una delle misure di cui all'articolo 19, si applica la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, fatte salve le procedure giudiziarie.
2. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 chiede allo Stato membro d'origine di prendere misure nei confronti del prestatore in questione, fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e le circostanze specifiche.

Lo Stato membro d'origine verifica con la massima sollecitudine se il prestatore esercita legalmente le sue attività nonché i fatti all'origine della richiesta. Esso comunica al più presto allo Stato membro che ha presentato la richiesta le misure prese o previste o, se del caso, i motivi per i quali non è stata presa alcuna misura.
3. Dopo la comunicazione dello Stato membro d'origine di cui al paragrafo 2, secondo comma, lo Stato membro che ha presentato la richiesta notifica alla Commissione e allo Stato membro d'origine la sua intenzione di prendere misure, precisando le ragioni seguenti:
 - a) le ragioni per le quali ritiene che le misure prese o previste dallo Stato membro d'origine siano insufficienti;
 - b) le ragioni per le quali ritiene che le misure che prevede di prendere rispettino le condizioni di cui all'articolo 19.
4. Le misure possono essere prese solo dopo quindici giorni lavorativi dalla notifica di cui al paragrafo 3.

5. Salvo la facoltà per lo Stato membro di prendere le misure in questione dopo il termine di cui al paragrafo 4, la Commissione esamina al più presto la conformità al diritto comunitario delle misure notificate.

Qualora giunga alla conclusione che la misura non è conforme al diritto comunitario, la Commissione adotta una decisione per chiedere allo Stato membro interessato di non prendere le misure previste, o di sospendere immediatamente le misure prese.

6. In caso di urgenza, lo Stato membro che prevede di prendere una misura può derogare alle disposizioni dei paragrafi 3 e 4. In questo caso, le misure sono notificate con la massima sollecitudine alla Commissione e allo Stato membro d'origine, specificando i motivi che giustificano l'urgenza.

Articolo 38

Misure di applicazione

La Commissione adotta, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2, le misure di applicazione necessarie per l'attuazione del presente capo aventi per oggetto la fissazione dei termini di cui agli articoli 35 e 37 e le modalità pratiche degli scambi di informazioni per via elettronica fra punti di contatto, segnatamente le disposizioni sull'interoperabilità dei sistemi di informazione.

Capo VI

Programma di convergenza

Articolo 39

Codici di condotta comunitari

1. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare l'elaborazione, nel rispetto del diritto comunitario, di codici di condotta a livello comunitario, in particolare nei settori seguenti:
- a) contenuto e modalità delle comunicazioni commerciali relative alle professioni regolamentate in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione;
 - b) norme deontologiche delle professioni regolamentate intese a garantire, in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascuna professione, l'indipendenza, l'imparzialità e il segreto professionale;
 - c) condizioni di esercizio delle attività di agenti immobiliari.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i codici di condotta di cui al paragrafo 1 siano accessibili a distanza, per via elettronica e trasmessi alla Commissione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori precisino, su richiesta del destinatario, o nella documentazione informativa dei loro servizi, gli eventuali codici di condotta ai quali sono soggetti nonché l'indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con indicazione delle versioni linguistiche disponibili.
4. Gli Stati membri adottano misure di accompagnamento volte a incoraggiare gli ordini professionali e gli organismi o associazioni ad applicare a livello nazionale codici di condotta adottati a livello comunitario.

Articolo 40

Armonizzazione complementare

1. La Commissione esamina entro il [1° anno dopo l'entrata in vigore della direttiva] la possibilità di presentare proposte di misure d'armonizzazione sulle seguenti questioni:
 - a) le modalità di esercizio del trasporto di fondi;
 - b) le attività di giochi d'azzardo, compresi i giochi con poste in denaro, le lotterie e le transazioni relative a scommesse, alla luce di una relazione della Commissione e di un'ampia consultazione delle parti interessate;
 - c) l'accesso alle attività di recupero giudiziario dei crediti.
2. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dei servizi, la Commissione esamina la necessità di prendere iniziative complementari o di presentare proposte relative alle questioni seguenti:
 - a) le questioni che, essendo state oggetto di deroghe per casi individuali, hanno rivelato la necessità di un'armonizzazione a livello comunitario;
 - b) le questioni di cui all'articolo 39 per le quali i codici di condotta non hanno potuto essere applicati prima della data di trasposizione o sono insufficienti ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
 - c) gli aspetti messi in luce dalla procedura di valutazione reciproca prevista dall'articolo 41;
 - d) la tutela dei consumatori e i contratti transfrontalieri.

Articolo 41**Valutazione reciproca**

1. Entro il [data di trasposizione], gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione contenente le informazioni di cui ai seguenti articoli:
 - a) articolo 9, paragrafo 2, relativo ai regimi di autorizzazione;
 - b) articolo 15, paragrafo 4, relativo ai requisiti da valutare;
 - c) articolo 30, paragrafo 4, relativo alle attività pluridisciplinari.
2. La Commissione trasmette le relazioni di cui al paragrafo 1 agli Stati membri che, entro un termine di sei mesi, comunicano le loro osservazioni su ciascuna relazione. Entro lo stesso termine, la Commissione consulta le parti interessate su tali relazioni.
3. La Commissione trasmette le relazioni e le osservazioni degli Stati membri al comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, che può formulare osservazioni.
4. Alla luce delle osservazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2008, una relazione di sintesi accompagnata, se del caso, da proposte complementari.

Articolo 42**Comitato**

1. La Commissione è assistita da un comitato, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 43**Relazione**

Successivamente alla relazione di sintesi di cui all'articolo 41, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della presente direttiva, accompagnata, se del caso, da proposte per adattarla.

*Articolo 44***Modificazione della direttiva 98/27/CE**

Nell'allegato della direttiva 98/27/CE è aggiunto il seguente punto:

- “13. Direttiva .../.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio del ... relativa ai servizi nel mercato interno (GU L ... del ..., pag. ...).

Capo VII**Disposizioni finali***Articolo 45*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il [2 anni dopo l'entrata in vigore]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra quest'ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 46

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 47

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
[...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA**Settore(i) politico(i): Mercato interno****Attività: mercato interno dei beni e servizi****DENOMINAZIONE DELL'AZIONE: PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO INTERNO****1. LINEA(E) DI BILANCIO + DENOMINAZIONE**

12 02 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno

12 01 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno – Spese per la gestione amministrativa

2. DATI GLOBALI IN CIFRE**2.1. Dotazione totale dell'azione (parte B): 0,700 milioni di euro in stanziamenti di impegno, già coperti dalla dotazione esistente sotto "Politica del mercato interno" nella programmazione finanziaria. 2.2. Periodo d'applicazione:**

2004 - 2010

2.3. Stima globale pluriennale delle spese:**(a) Scadenzario stanziamenti d'impegno/stanziamenti di pagamento (intervento finanziario) (cfr. punto 6.1.1)**

milioni di euro (al terzo decimale)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ed esercizi successivi	Totale
Stanziamenti d'impegno (SI)	0,200	0,400					
Stanziamenti di pagamento (SP)	0,100	0,500					

(b) Assistenza tecnica e amministrativa (ATA) e spese d'appoggio (SDA)
(cfr. Punto 6.1.2)

SI				0,100			
SP				0,100			

Totale parziale a + b							
SI	0,200	0,400		0,100			
SP	0,100	0,500		0,100			

(c) Incidenza finanziaria globale delle risorse umane e delle altre spese di funzionamento
(cfr. punti 7.2 e 7.3.)

SI/SP	0,869	0,869	0,869	0,869			
-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

TOTALE a + b + c							
SI	1,069	1,269	0,869	0,969			
SP	0,969	1,369	0,869	0,969			

2.4. Compatibilità con la programmazione finanziaria e le prospettive finanziarie

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

2.5. Incidenza finanziaria sulle entrate:

Nessuna incidenza finanziaria (si tratta degli aspetti tecnici dell'attuazione di una misura)

3. CARATTERISTICHE DI BILANCIO

12 02 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SD	NO	SI	NO	N. 3

12 01 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno — Spese per la gestione amministrativa

Natura della spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione paesi candidati	Rubrica PF
SNO	SND	NO	SI	NO	N. 3

4. BASE GIURIDICA

Articolo 47, paragrafo 2 e articolo 55 nonché articolo 71 e articolo 80, paragrafo 2 del trattato CE.

5. DESCRIZIONE E GIUSTIFICAZIONE**5.1. Necessità di un intervento comunitario****5.1.1. Obiettivi perseguiti**

I servizi sono onnipresenti nell'economia moderna. Nell'UE i servizi, ad eccezione delle amministrazioni pubbliche, rappresentano il 53,6% del PIL ed il 67,2% dell'occupazione ed offrono buone prospettive di crescita e di creazione di posti di lavoro. Numerosi ostacoli si oppongono tuttavia alla libera circolazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi attraverso le frontiere. Fra gli obiettivi principali del programma di riforma economica dell'UE figurano la realizzazione del potenziale dei servizi nel mercato interno e il miglioramento della loro qualità e del loro valore per i cittadini e le imprese d'Europa.

La relazione della Commissione "Lo stato del mercato interno dei servizi" (COM(2002) 441 def.) elenca gli ostacoli che si oppongono allo sviluppo di servizi transfrontalieri. Tali ostacoli riguardano varie attività di servizio, come i servizi di distribuzione, delle agenzie di lavoro, di certificazione, dei laboratori, di costruzione, delle agenzie immobiliari, dell'artigianato e del turismo, e colpiscono soprattutto le PMI, che predominano nel settore dei servizi (l'89% delle PMI appartiene al settore dei servizi).

La relazione e la valutazione d'impatto che accompagna la direttiva relativa ai servizi nel mercato interno esaminano gli effetti di tali ostacoli sull'economia dell'UE e mostrano i potenziali vantaggi che è possibile realizzare mediante l'eliminazione di tali barriere, che frammentano il mercato interno dei servizi.

5.1.2. Disposizioni adottate in relazione alla valutazione ex ante

- (a) La valutazione ex-ante della strategia della Commissione per il mercato interno dei servizi è stata effettuata all'interno nell'agosto 2002. La strategia per il mercato interno dei servizi comprende due fasi. La prima fase si è conclusa con la suddetta relazione sullo stato del mercato interno dei servizi. La seconda comprende l'adozione di una proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno nonché alcune misure non legislative.

- (b) La valutazione ex-ante ha illustrato il contesto della strategia sui servizi, ne ha spiegato la motivazione e l'approccio ed ha sintetizzato i lavori svolti nella prima fase della strategia, incentrati in maniera particolare sull'ampia varietà di fonti di ostacoli identificati. La valutazione comprendeva inoltre una descrizione preliminare di sistemi e indicatori per controllare l'efficacia della seconda fase della strategia per i servizi.

I risultati della valutazione hanno indicato che la strategia per i servizi, sino a quel momento, era stata gestita correttamente ed aveva fornito le informazioni necessarie per l'attuazione della seconda fase. La valutazione ha inoltre confermato la necessità di un'azione comunitaria in questo settore e dimostrato altresì il valore aggiunto e l'efficacia rispetto ai costi dell'intervento comunitario.

5.2. Azioni previste e modalità dell'intervento di bilancio

La direttiva intende trattare la questione degli ostacoli al mercato interno dei servizi mediante una combinazione di tre elementi interconnessi: il principio del paese d'origine, l'armonizzazione e la cooperazione amministrativa.

- Allo scopo di agevolare lo stabilimento in un altro Stato membro è necessaria una semplificazione amministrativa, occorre eliminare le restrizioni derivanti da procedure di autorizzazione eccessivamente complesse, prive di trasparenza o discriminatorie nonché una serie di prescrizioni che ostacolano attualmente le strategie di stabilimento transfrontaliero dei prestatori di servizi.
- Gli ostacoli alla libera prestazione di servizi sono tali che gli Stati membri generalmente si astengono dall'applicare le proprie norme e i propri regolamenti ai servizi provenienti da altri Stati membri e dall'esercitare su di essi una supervisione ed un controllo. Essi dovrebbero invece ricorrere al controllo da parte delle autorità del paese d'origine del prestatore di servizi. Sono previste tuttavia deroghe transitorie al principio del paese d'origine, ad esempio per il trasporto dei fondi e il recupero dei crediti. Tali questioni vanno analizzate più approfonditamente e saranno oggetto di studi esterni.
- L'applicazione del principio del paese d'origine richiederà un sistema efficiente di cooperazione amministrativa fra Stati membri, che stabilisca le rispettive responsabilità nel quadro della prestazione transfrontaliera di servizi. Potrebbe dimostrarsi necessaria una soluzione coordinata per agevolare lo scambio di informazioni per via elettronica.

La direttiva adotterà un approccio di attuazione graduale. Essa tratterà numerosi ostacoli immediatamente e nel contempo istituirà un quadro volto ad eliminare, entro determinate scadenze, i rimanenti ostacoli, in base ad una valutazione reciproca fra Stati membri e ad una nuova consultazione delle parti interessate. Le assegnazioni delle risorse verranno quindi estese per coprire un certo periodo di tempo.

5.3. Modalità di attuazione

La negoziazione della direttiva al Consiglio e al Parlamento europeo verrà condotta dal personale della DG Markt nei limiti delle risorse esistenti. La trasposizione della direttiva richiederà un monitoraggio e l'assistenza agli Stati membri. Anche questi compiti saranno svolti dal personale della DG Markt. L'articolo 41 della direttiva precisa inoltre che la Commissione sarà assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri per talune questioni specifiche.

6. INCIDENZA FINANZIARIA**6.1. Incidenza finanziaria totale sulla parte B (per tutto il periodo di programmazione)****6.1.1. Intervento finanziario**

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ed esercizi successivi	Totale
Azione 1		0,400					
Azione 2	0,200						
ecc.							
TOTALE	0,200	0,400					

6.1.2. Assistenza tecnica e amministrativa (ATA), spese d'appoggio (SDA) e spese TI (stanziamenti d'impegno)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009 ed esercizi successivi	Totale
1) Assistenza tecnica e amministrativa							
a) Uffici di assistenza tecnica							
b) Altra assistenza tecnica ed amministrativa: - intra muros: - extra muros: <i>di cui per la realizzazione e la manutenzione di sistemi informatici di gestione:</i>				0,100			
Totale parziale 1							
2) Spese di appoggio							
a) Studi							
b) Riunioni di esperti							
c) Informazioni e pubblicazioni							
Totale parziale 2							
TOTALE				0,100			

6.2. Calcolo del costo per ciascuna delle misure previste nella parte B (per tutto il periodo di programmazione)

SI in milioni di euro (al terzo decimale)

Ripartizione	Tipo di realizzazioni (progetti, fascicoli)	Numero di realizzazioni (totale per gli anni 2004-2010)	Costo unitario medio	Costo totale (totale per gli anni 2004-2010)
Azione 1				
- Misura 1 (analisi del trasporto di fondi al fine di proporre un'armonizzazione complementare)	Studio	1	0,200	0,200
- Misura 2 (analisi del recupero crediti al fine di proporre un'armonizzazione complementare)	Studio	1	0,200	0,200
Azione 2				
- Misura 1 (sviluppo e controllo di indicatori economici - vedi 8.1 Sistema di controllo)	Studio	1	0,200	0,200
COSTO TOTALE			0,600	0,600

7. INCIDENZA SUL PERSONALE E SULLE SPESE AMMINISTRATIVE

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative deve essere coperto con i fondi assegnati alla DG responsabile della gestione nel quadro della procedura di dotazione annuale.

7.1. Incidenza sulle risorse umane

Tipi di posti		Personale da assegnare alla gestione dell'azione ricorrendo alle risorse esistenti		Totale	Descrizione delle mansioni inerenti all'azione
		Numero di posti permanenti	Numero di posti temporanei		
Funzionari o agenti temporanei	A	6		6	Poiché la direttiva riguarda un'ampia gamma di attività di servizi occorrono conoscenze specifiche in numerosi settori (distribuzione, professioni regolamentate, costruzione, certificazione, artigianato ecc.) nonché su questioni specifiche quali il rimborso delle spese sanitarie o la semplificazione amministrativa.
	B	1	0,5	1,5	
	C				
Altre risorse umane		1		1	
Totale		8	0,5	8,5	